

Il testo d'iniziativa «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Art. 8a² Diritti delle persone con disabilità

¹ La legge assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all'assistenza personale e tecnica.

² Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.

¹ RS 101

² La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.